

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista  
Elena Dozio – Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente  
Liviù Galloni - Consulente aziendale

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

Circolare 18/2022

## **DL 9.8.2022 n. 115 (c.d. decreto “Aiuti-bis”) convertito L. 21.9.2022 n. 142**

Con il DL 9.8.2022 n. 115, pubblicato sulla G.U. 9.8.2022 n. 185 ed entrato in vigore il 10.8.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di crediti d’imposta, politiche sociali, IVA e accise (c.d. decreto “Aiuti-bis”). Il DL 9.8.2022 n. 115 è stato poi convertito nella L. 21.9.2022 n. 142, pubblicata sulla G.U. 21.9.2022 n. 221 ed entrata in vigore il 22.9.2022, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 115/2022, tenendo conto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge.

### **DETRAZIONI EDILIZIE - COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO**

L’art. 33-ter del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, ha limitato la responsabilità dei crediti d’imposta derivanti da *bonus* edilizi di cui all’art. 121 del DL 34/2020, nei soli casi in cui il “concorso alla violazione” sia attuato con “dolo o colpa grave”.

Detta limitazione della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, tuttavia, viene limitato ai soli crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità e le attestazioni tecniche di congruità delle spese previsti dagli artt. 119 e 121 co. 1-ter del DL 34/2020.

### **CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA E GAS - PROROGA AL TERZO TRIMESTRE 2022**

L’art. 6 del DL 115/2022 convertito conferma l’estensione anche per il terzo trimestre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

- per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
- per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- per le imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

Analogamente ai precedenti, tali crediti d'imposta devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022, oppure possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro la medesima scadenza.

*Nota: le suddette scadenze relative all'utilizzo sono state prorogate con il Decreto "Aiuti-Ter", oggetto della successiva circolare di Studio.*

## **CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA - PROROGA**

L'art. 7 del DL 115/2022 convertito prevede la proroga al terzo trimestre 2022 del credito d'imposta per l'acquisto di carburante riconosciuto dall'art. 18 del DL 21/2022 per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

## **RIDUZIONE DELL'IVA SUL GAS PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022**

L'art. 5 co. 1 del DL 115/2022 convertito prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

## **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASD E SSD CHE GESTISCONO IMPIANTI SPORTIVI**

A fronte degli aumenti dei costi dell'energia termica ed elettrica, con l'art. 9-ter del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, è stato istituito un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica.

Una quota delle risorse, fino al 50% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.

Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno definiti con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport.

## **FRINGE BENEFIT - SOGLIA DI ESENZIONE PER IL 2022 - INCREMENTO E AMPLIAMENTO**

In deroga all'art. 51 co. 3 del TUIR, l'art. 12 del DL 115/2022 convertito prevede per il 2022 l'incremento a 600,00 euro (in luogo degli ordinari 258,23 euro) della soglia di esenzione da tassazione dei beni e servizi ai dipendenti, includendovi anche le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

## **ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEI DIPENDENTI**

L'art. 20 del DL 115/2022 convertito dispone l'incremento dell'1,2% dell'esonero dello 0,8% (per un totale quindi del 2%) sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore di cui all'art. 1 co. 121 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022). L'incremento è previsto in via eccezionale per i periodi di paga compresi tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 e comprende altresì la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

## **ESTENSIONE DELL'INDENNITÀ *UNA TANTUM* AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI**

L'art. 22 del DL 115/2022 convertito dispone l'estensione dell'indennità *una tantum* di 200,00 euro, introdotta dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 convertito, anche ad altre categorie di lavoratori.

Il *bonus* viene riconosciuto anche a:

- ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che, fino alla data di entrata in vigore del DL 50/2022, non abbiano beneficiato dell'esonero dello 0,8% della quota IVS a proprio carico (art. 1 co. 121 della L. 234/2021) in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall'INPS;
- ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, che vengono aggiunti ai soggetti destinatari di cui all'art. 32 co. 11 del DL 50/2022;
- ai collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19.

Inoltre la norma modifica l'art. 32 co. 1 del DL 50/2022 disponendo che l'indennità in questione spetti ai titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza entro l'1.7.2022 (invece del 30.6.2022).

Per quanto riguarda la prima categoria di lavoratori, la norma prevede il riconoscimento automatico dell'indennità da parte del datore di lavoro con la retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già percepito il *bonus* ai sensi degli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e di essere stato destinatario di eventi coperti dalla contribuzione figurativa integrale dell'INPS.

Per i collaboratori sportivi, invece, il *bonus* di 200,00 euro sarà erogato automaticamente da Sport e Salute spa, che dovrà interfacciarsi con l'INPS al fine di evitare sovrapposizione nei pagamenti.

## **INDENNITÀ *UNA TANTUM* DEI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI - RIFINANZIAMENTO DEL FONDO - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

L'art. 23 del DL 115/2022 convertito prevede un ulteriore finanziamento del Fondo destinato all'erogazione di un'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all'INPS e i professionisti con Cassa di previdenza, di cui all'art. 33 del DL 50/2022.

In particolare, le risorse del Fondo in argomento sono incrementate da 500 milioni di euro a 600 milioni di euro per l'anno 2022.

Il DM 19.8.2022, pubblicato sulla *G.U.* 24.9.2022 n. 244, ha definito i requisiti di accesso all'indennità *una tantum*, stabilita nella misura di 200,00 euro. In particolare, i lavoratori autonomi e i professionisti devono:

- aver percepito un reddito complessivo nel periodo d'imposta 2021 non superiore a 35.000,00 euro;
- essere iscritti alla gestione di appartenenza alla data del 18.5.2022 (entrata in vigore del DL 50/2022) e avere partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
- aver effettuato, entro il 18.5.2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18.5.2022);
- non aver percepito una delle indennità di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti al 18.5.2022.

Per beneficiare anche dell'integrazione di 150,00 euro introdotta dall'art. 20 del DL 23.9.2022 n. 144 (DL "Aiuti-ter") è necessario aver percepito nel 2021 un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti.

Le domande di accesso all'indennità di 200,00 euro e all'integrazione di 150,00 euro devono essere presentate:

- all'INPS (circ. INPS 26.9.2022 n. 103);

- alla Cassa di previdenza obbligatoria in cui il soggetto risulti iscritto.

Il termine finale entro il quale poter presentare l'istanza è stato fissato al 30.11.2022.

## **DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI IN CASSAZIONE - NOTIFICA DEL RICORSO**

L'art. 5 della L. 31.8.2022 n. 130 ha previsto una definizione delle liti fiscali pendenti presso la Corte di Cassazione, la quale, al ricorrere dei requisiti previsti, comporta uno stralcio dell'imposta pari all'80% o al 95%. Con l'art. 41-*bis* del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, è stato eliminato il riferimento della pendenza della lite al 15.7.2022.

Per accedere alla definizione è quindi necessario che il ricorso per Cassazione sia stato notificato alla controparte entro il 16.9.2022 (data di entrata in vigore della L. 130/2022).

## **ANTICIPO DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI**

L'art. 21 del DL 115/2022 convertito prevede l'anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022, al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per quest'anno e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche. Nel dettaglio, si prevede che:

- il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'art. 24 co. 5 della L. 41/86, per l'anno 2021 venga anticipato all'1.11.2022;
- la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 sia anticipata, per una quota pari al 2%, per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità.

L'incremento sarà riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile non superi l'importo di 2.692,00 euro. In sede di rivalutazione delle pensioni con decorrenza dall'1.1.2023, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento sarà considerato al netto dell'incremento transitorio in questione.

## **MODIFICHE AL LIMITE DI IMPIGNORABILITÀ DELLE PENSIONI**

L'art. 21-*bis* del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, interviene in materia di crediti impignorabili sostituendo il co. 7 dell'art. 545 c.p.c. e indicando limiti specifici riferiti agli assegni pensionistici.

In sintesi, si stabilisce che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate:

- per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale;
- con un minimo di 1.000,00 euro.

La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dalla legge (*ex art. 545 co. 3, 4 e 5 c.p.c. e di speciali disposizioni normative*).

## **RIFINANZIAMENTO DEL “BONUS PSICOLOGO”**

L'art. 25 del DL 115/2022 convertito dispone un incremento delle risorse destinate al c.d. “bonus psicologo”, introdotto dall'art. 1-*quater* co. 3, quarto periodo, del DL 30.12.2021 n. 228 e attuato con il DM 31.5.2022.

Nello specifico, le risorse finanziarie passano da 10 milioni di euro a 25 milioni di euro per l'anno 2022 e di conseguenza viene prevista una nuova ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## **RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL “BONUS TRASPORTI”**

L'art. 27 del DL 115/2022 convertito dispone l'aumento, da 79 a 180 milioni di euro, delle dotazioni finanziarie destinate al Fondo per il riconoscimento del c.d. “bonus trasporti” di cui all'art. 35 del DL 50/2022.

Il buono, di importo massimo pari a 60,00 euro, può essere:

- riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro;
- utilizzato per l'acquisto, fino al 31.12.2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

## **INSTALLAZIONE DI VETRATE PANORAMICHE AMOVIBILI - SEMPLIFICAZIONE**

L'art. 33-*quater* del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, prevede l'introduzione degli interventi di realizzazione e installazione di vetrate amovibili e totalmente trasparenti (c.d. “VEPA”) tra quelli di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 380/2001, purché tali elementi:

- siano diretti ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio;
- non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;
- favoriscano una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
- abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

6 ottobre 2022

Studio Giuliano